



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Servizio Estero Merci

Aggiornato al 1 maggio 2010

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@passbanca.it o al numero 010 5393247 (Servizio Marketing)



● Valuta su negoziazione divisa e/o Euro esteri:	2 giorni lavorativi
● Valuta su versamenti assegni in Euro esteri accreditabili s.b.f. tratti su:	
- Corrispondenti Italiani	6 giorni lavorativi
- Paesi UEM	10 giorni lavorativi
- Paesi extraUEM	11 giorni lavorativi
- Altri paesi non convenzionati	dopo incasso
● Valuta su versamenti di assegni in valuta accreditabili s.b.f. tratti su:	
- Paesi Europa extra UEM	8 giorni lavorativi
- USA (\$)	6 giorni lavorativi
- Paesi Europa UEM e altri paesi non convenzionati	dopo incasso
● Rilascio di fidejussioni e crediti di firma su estero (v. foglio "Rilascio fidejussioni e crediti di firma")	
● Ricerche e documentazione:	
- Duplicati, fotocopie certificazioni:	€20,00
- Recupero spese per invio fax per conto della clientela:	€9,00
- Richieste informazioni su estero:	€52,00

RECESSO E RECLAMI**Conto Corrente - Recesso dal contratto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di sette giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto da effettuarsi entro il termine massimo di 50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Affidamento - Recesso

1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ., la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di sette giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di un giorno.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.

Recesso, compensazione e pagamento di assegni

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca in Via Ettore Vernazza, 27 16121 GENOVA, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:



**Foglio informativo**

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma). Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

LEGENDA

<i>Cambio</i>	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.												
<i>Valuta</i>	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA)												
<i>Negoziante</i>	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.												
<i>Bonifici estero</i>	Bonifici trattati nell'ambito dei Paesi extra U.E. senza fascia di importo e dei Paesi U.E. per importi superiori a €50.000.												
<i>Valuta estera</i>	Moneta circolante in un Paese estero												
<i>Valuta applicata</i>	Data di decorrenza degli interessi												
<i>Coordinate Bancarie: IBAN</i>	<p>Sono le coordinate bancarie internazionali del cliente, costituite dai codici di riferimento per individuare correttamente ciascun correntista bancario in qualsiasi paese della Comunità; il loro corretto utilizzo, oltre che indispensabile per l'applicazione delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, consente la maggiore efficienza e tempestività nell'esecuzione del bonifico. I codici che costituiscono le coordinate bancarie "internazionali" sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. due caratteri alfabetici individuano il Paese nel quale è tenuto il conto (CP = codice Paese); 2. due caratteri numerici di controllo (CD = Check Digit) che consentono il controllo dell'esattezza dell'intero IBAN; 3. un carattere alfabetico (CIN) 4. il codice ABI della Banca, composto da cinque caratteri numerici; 5. il C.A.B. (Codice di Avviamento Bancario) anch'esso costituito da cinque caratteri numerici, individua lo sportello presso cui è acceso il conto; 6. uno spazio di dodici caratteri alfanumerici per l'indicazione del numero di conto corrente; se il numero di conto è di lunghezza inferiore si deve procedere all'allineamento a destra riempiendo i caratteri vuoti a sinistra con "zero". <p>Esempio: se un correntista ha il conto n. 12345 sulla filiale di Genova della Banca Passadore, il Codice IBAN del conto si rappresenta con i seguenti codici:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>CP</td> <td>CD</td> <td>CIN</td> <td>ABI</td> <td>CAB</td> <td>CONTO</td> </tr> <tr> <td>IT</td> <td>99</td> <td>M</td> <td>03332</td> <td>01400</td> <td>000000012345</td> </tr> </table>	CP	CD	CIN	ABI	CAB	CONTO	IT	99	M	03332	01400	000000012345
CP	CD	CIN	ABI	CAB	CONTO								
IT	99	M	03332	01400	000000012345								
<i>Coordinate Bancarie: BIC</i>	Codice identificativo internazionale delle Banche; deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN. Il codice BIC della Banca Passadore è PASBITGG.												

